



2ème Convention des juristes de la  
Méditerranée > Le Caire, 10-12 octobre  
2009

Relazione  
Arcangelo D'Aurora

Madame e Monsieur,

L'obiettivo che si pone la Fondazione di diritto Continentale, in questa Convention di Giuristi, è di estrema importanza e di notevole prestigio in quanto mira a realizzare un sogno non solo europeo, ma intercontinentale: cioè l'unione dei popoli attraverso uno strumento di cooperazione giuridica, al fine di regolamentare efficacemente la globalizzazione dei mercati.

A mio avviso, è prioritario pertanto che ogni Stato vada oltre l'esasperato nazionalismo e si apra al confronto sui temi giuridici-economici in quanto, e la crisi americana ne è la prova, laddove non vi sono regole condivise, laddove i controlli sono meno rigidi la sicurezza giuridica ed economica delle Nazioni viene profondamente colpita.



E' per questo motivo che credo fermamente nel progetto della Fondazione di diritto Continentale perché è fuori dubbio che, se vogliamo salvaguardare concretamente il sistema economico mondiale, non possiamo e non dobbiamo ignorare oltremodo l'esigenza primaria di tutelare i diritti di ogni cittadino della Terra.

I Paesi che non credono nella globalizzazione del "diritto" saranno destinati all'isolamento, e l'isolamento inevitabilmente conduce alla povertà.

È un dato di fatto che i Paesi capaci di tutelare e garantire il recupero del credito in tempi ragionevoli attirino gli investimenti nazionali ed esteri, e ciò non può che favorire la loro crescita economica. Ration per cui non possiamo non accogliere positivamente l'istituzione di un **titolo esecutivo internazionale rapido**, in quanto strumento giuridico efficace per tutelare sia gli interessi dello Stato in cui risiede il creditore, sia il diritto del Paese in cui risiede il debitore: entrambi beneficeranno della certezza del diritto riconosciuto e della efficacia insita nella rapida esecuzione dell'auspicato titolo esecutivo intercontinentale.



Poter garantire il recupero di un credito in tempi rapidi rappresenta pertanto un punto di partenza, necessario, al fine di dare ossigeno all'economia mondiale, oggi gravemente sofferente. Rimettere nel circuito economico liquidità vuol dire salvare posti di lavoro, vuol dire evitare che le piccole e medie imprese, che maggiormente stanno subendo gli effetti nefasti della crisi economica, possano, a causa **dell'effetto domino delle insolvenze**, paradossalmente fallire pur avendo un bilancio economico attivo.

Ben vengano quindi forme di cooperazione tra gli Stati, che non solo mirino a creare un titolo esecutivo intercontinentale, ma costituiscano la base per approdare ad una fase esecutiva comune che dia concreta attuazione alla funzione primaria, a mio avviso, dell'ufficiale giudiziario: **eseguire le sentenze dei giudici per dare "effettività alla legge"**.

Come italiano devo purtroppo rammaricarmi circa le inefficienze che si riscontrano nel mio Paese in merito al recupero dei crediti giudiziari.



Nonostante l'Italia sia considerata una nazione tra le più industrializzate al mondo, all'avanguardia in settori strategici per lo sviluppo economico, pensiamo ad esempio al cosiddetto "made in Italy" che coinvolge la moda e il design ovvero alle piccole e medie imprese italiane che esportano i loro prodotti nel Mondo con successo riconosciuto ed apprezzato universalmente, non posso ignorare le enormi difficoltà che le stesse imprese italiane ed estere incontrano nel mio Paese quando si vedono costrette a recuperare un credito.

Le cause di tale inefficienze, a mio avviso, sono sostanzialmente tre:

- 1) i tempi biblici per ottenere una sentenza;
- 2) un processo esecutivo lungo, costoso e spesso con risultati insoddisfacenti;
- 3) un ordinamento degli ufficiali giudiziari obsoleto, mai riformato e pertanto non più rispondente ai mutamenti che le società industriali hanno subito negli anni.

A fronte di ciò posso però dirvi che questa contraddizione non credo continuerà ancora per molto.



Numerosi sono stati negli ultimi mesi, infatti, i segnali positivi provenienti dal Governo italiano in tema di riforme della Giustizia civile. Segnali che fanno ben sperare in un cambiamento sostanziale sia del modus operandi dell'ufficiale giudiziario italiano, sia dell'iter processuale che si avvia a velocizzare tempi e modi di attuazione delle leggi.

In particolare, per quanto riguarda la formazione dei titoli esecutivi sono stati introdotti alcune procedure semplificate; e in merito al processo esecutivo è stata presentata in Senato una proposta di legge, che la relativa Commissione Giustizia ha già iniziato ad esaminare, che prevede la **istituzione di ufficiali giudiziari liberi professionisti** i quali gestiranno l'intera fase esecutiva in modo da rendere efficace tutto il procedimento di esecuzione delle sentenze dei giudici, con notevole risparmio di tempi e di costi per i cittadini.

In Europa, come nel resto del mondo, gli investimenti sono condizionati da questi fattori:

- la crisi mondiale;
- l'insolvibilità dei debitori;
- Le garanzie di tutela che lo Stato del debitore offre;
- Efficienza della figura incaricata al recupero del credito, cioè l'ufficiale giudiziario;

Tutti questi fattori negativi possono essere superati se vi è una volontà politica comune, che metta da parte interessi privati, interessi di lobby che speculano sulle inefficienze della giustizia, ovvero interessi di conservazione del potere politico che spesso contrastano e trascurano gli interessi dei cittadini i quali, giustamente, pretendono che si

dia concreta attuazione alle sentenze dei giudici e che sia assicurata, a beneficio di tutta la collettività, l'effettività della legge.



Credo pertanto che occorra isolare e neutralizzare coloro che, sia in Italia che in tante altre nazioni, hanno posto al centro dei loro business la cattiva giustizia. La criminalità organizzata in primis prospera laddove la giustizia viene negata, e non denuncio nulla di eclatante se affermo che troppe volte il recupero dei crediti avviene attraverso soggetti e metodologie fuorilegge. Spesso imprenditori esasperati dalla inefficienza, dalla lentezza della Giustizia, che non consente di recuperare un credito in tempi

ragionevoli, sono costretti per ragioni di scarsa liquidità a ricorrere ai prestiti usurari: questa è una realtà drammatica, da non sottovalutare.

Eppure il processo e la procedura civile si basano su principi molto semplici: Il creditore chiede giustizia - Il giudice accerta il diritto - L'Ufficiale Giudiziario esegue - Nonostante ciò, dobbiamo constatare purtroppo che in molti Stati questi ruoli, per le ragioni innanzi citate, si sono indeboliti notevolmente determinando un paradosso che, al di là del gioco di parole, rende chiaro il senso di quel che siamo costretti a subire: **spesso la Giustizia non rende giustizia, ma giustizia.**

Passo ora ad illustrandovi per sommi capi in che modo in Italia si procede alla formazione dei titoli esecutivi rapidi.

Il titolo esecutivo più utilizzato è il **decreto ingiuntivo** che viene emesso *inaudita altera parte* e viene dichiarato esecutivo dopo 40 giorni dalla notificazione, in caso di mancata contestazione.

Vi espongo brevemente la relativa procedura che occorre seguire per la emissione di un decreto ingiuntivo.

In Italia è previsto dal codice di procedura civile un procedimento sommario che consente di ottenere un titolo esecutivo rapidamente, tale procedimento viene denominato: ***procedimento di ingiunzione.***

**Le condizioni di ammissibilità.** Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento:

- 1) se del diritto fatto valere si **da' prova scritta (polizze, promesse unilaterali per scrittura privata e telegrammi, estratte di scritture contabili)**;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Se esistono le condizioni previste dalla legge il giudice, con decreto motivato da emettere **entro trenta giorni dal deposito del ricorso** ingiunge all'altra parte di pagare la somma nel **termine di quaranta giorni**, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando ricorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a **dieci giorni** oppure aumentato a **sessanta**. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di **cinquanta giorni** e può essere ridotto fino a **venti giorni**. Se l'intimato

risiede in altri Stati non europei, il termine è di **sessanta giorni** e, comunque, non può essere inferiore a **trenta**, né superiore a centoventi.

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o su atto ricevuto da notaio o **se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo** il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare immediatamente, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e **fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione**.

In Italia, per poter procedere forzatamente, la legge prevede oltre alla notificazione del titolo esecutivo anche la notificazione di un ulteriore atto (atto di precetto) con cui si concede un ulteriore termine di dieci giorni per il pagamento.

In taluni casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione del decreto ingiuntivo senza l'osservanza del termine dei dieci giorni previsti nell'atto di precetto.

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica italiana e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.

Il debitore può fare opposizione **anche dopo che sia scaduto il termine** fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

---

Il legislatore ha previsto inoltre, per combattere la lungaggine dei tempi, dei titoli esecutivi stragiudiziali come la scrittura privata autenticata, nonché altri titoli che non riguardano propriamente il recupero di un credito.

Per quanto concerne quindi i titoli esecutivi stragiudiziali relativamente alle obbligazioni di somme di denaro, la legge italiana riconosce la qualità di titolo esecutivo:

- ai titoli di credito: cambiali e assegni
- alle scritture private autenticate.
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Per questi titoli l'intervento del giudice è limitato alle eventuali contestazioni del debitore.

La mia opinione è che la scrittura privata autenticata potrebbe essere una valida soluzione per iniziare a cooperare e accelerare i tempi di recupero tra i Paesi del Mediterraneo, senza ovviamente trascurare e portare avanti la possibilità, come è avvenuto nell'Unione Europea, di creare un titolo esecutivo internazionale emesso da un giudice.

Concludo, anche se gli argomenti trattati richiederebbero un approfondimento ulteriore. Vi ringrazio per la vostra attenzione e per l'invito rivoltomi a partecipare a questo importante Convegno: spero sia davvero il cammino iniziale per un dialogo costruttivo che attraverso la legge, avvicini i popoli.

Grazie di cuore

**Arcangelo D'Aurora**